

Quando il praticantato si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 22.02.2011 n° 427



Con la sentenza 22 febbraio 2011, n. 4271 la Corte di Cassazione ha stabilito che il praticante che lavora nello studio professionale può essere considerato un lavoratore subordinato se non ha ricevuto il certificato relativo all'ammissione alla pratica. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un professionista nei confronti di una praticante che aveva svolto la propria attività sotto il potere gerarchico e organizzativo del titolare dello studio e che aveva chiesto e ottenuto dal giudice il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto in considerazione del fatto che mancava il certificato relativo all'ammissione alla pratica. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione di merito, rilevando che dal mancato rilascio del certificato di accettazione della pratica e da altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria – non si poteva fare altro che qualificare il rapporto come lavoro subordinato...

Circolazione stradale, stop, obbligo di precedenza, prevalenza Cassazione civile , sez. II, ordinanza 24.03.2011 n° 6888.



L'obbligo di arrestarsi allo "stop" non è eliso dalla violazione di norme di comportamento anche da parte del conducente di altro veicolo avente diritto alla precedenza; né può essere considerata decisiva la richiamata contestazione, al conducente dell'altro veicolo, della violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 2, atteso il contenuto della disposizione violata, che contempla semplicemente il "dovere del conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"...

Multa annullata: al Comune le spese anche se ricorrente poteva difendersi da solo.



Nessuna compensazione delle spese se l'annullamento del verbale avviene per vizi formali. È quanto emerge da una sentenza della Seconda Sezione Civile della Cassazione 8 aprile 2011, n. 8114. Il verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) può risultare illegittimo sia a causa di vizi formali che per vizi sostanziali. In realtà non sussiste una scala di minore o maggiore rilevanza, non potendosi di certo sostenere che i vizi appartenenti alla prima categoria siano più lievi di quelli della seconda, tenuto conto, inoltre, che nell'ordinamento giuridico vigente non vi è un *favor* per gli errori meramente procedurali della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che l'accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al predetto C.d.S., soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio...

L'inquilino porta via il mobilio? Ha, comunque, diritto alla caparra Tribunale Grosseto, sentenza 30.03.2011 n° 390 .



Tale questione di puro e "semplice diritto" è stata affrontata dal Tribunale di Grosseto nella sentenza 30 marzo 2011, n. 390, circa il fatto se l'attribuzione della caparra fosse lecita e possibile solamente sperando la dovuta azione entro il termine perentorio di sei mesi dal rilascio dell'immobile. La questione può essere così riassunta: un soggetto locava un immobile con il tramite dell'agenzia. Le utenze erano state disattivate dal precedente inquilino (il quale, altresì, aveva lasciato alcuni mobili all'interno). Per gravi e personali motivi il conduttore (che in precedenza aveva ripristinato a proprie spese tutte le utenze) decideva di interrompere la locazione in modo anticipato, avvertendo il proprietario prima a voce e poi per iscritto. Concordavano le parti (in modo verbale) che il locatario avrebbe provveduto a trovare un "sostituto", e così fu. In seguito a ciò provvedeva alla richiesta della caparra perché era stato stipulato un nuovo contratto con il soggetto "che era subentrato"...



FAST Ferrovie Piemonte e Valle d'Aosta

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail piemonte@fastferrovie.it

